# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4152

## PROPOSTA DI LEGGE

### D'INIZIATIVA POPOLARE

*Presentata il 1° agosto 1989*

Regolamentazione delle radiotelevisioni

ONOREVOLI DEPUTATI ! — Il sistema radiotelevisivo, anziché secondo le linee imposte dalla Costituzione, s'è sviluppato in modo abnorme, come ha sottolineato anche la sentenza n. 826 del 1988 della Corte costituzionale, per il vero dilatoria.

Le radio e televisioni locali hanno ripetutamente, ma invano, denunciato la degenerazione del sistema, indicandone anche la principale causa nelle inadempienze e negli errori del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: mancata emanazione di una normativa tecnica, sollecitata dal Parlamento con la legge 22 maggio 1980, n. 209, mancata elaborazione del conseguente piano per l'utilizzazione delle frequenze, omessa tenuta del registro delle frequenze usate dalle emittenti private, inerzia e favoreggiamento nei confronti di chi ha operato in violazione dei divieti, anche di quelli penalmente sanzionati dall'articolo 195 del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e di converso continue azioni vessatorie nei confronti dell'emittenza locale.

Nessuno dei progetti di legge, fino ad oggi noto, tiene conto di tutto ciò né si attaglia all'esigenza, primaria, di formulare norme che consentano un'immediata disciplina del fenomeno così da riportarlo progressivamente, ma rapidamente e nel modo meno traumatico possibile, verso una situazione che, rispettando i princìpi costituzionali, costituisca altresì un valido strumento per favorire una crescente partecipazione dei cittadini allo sviluppo della società civile.

Il presente progetto, frutto dell'annosa esperienza dell'emittenza locale, si prefigge questi obiettivi.

Le sue linee essenziali sono nel senso dell'articolazione del sistema in due componenti: quella pubblica, su scala nazionale e quella privata, operante solo in ambito locale.

Questo problema, dell'individuazione dell'ambito, è tuttavia demandato alla Commissione nazionale per le radiodiffusioni necessitando uno studio, fino ad oggi mancato, che individui reali disponibilità dello spazio tecnico (le frequenze) e di quello economico.

L'ignoranza di questi presupposti ha indotto certuni ad ipotizzare l'utilizzazione di migliaia di impianti più di quelli possibili, in assenza di interferenze, con la conseguente formulazione di ipotesi irrealistiche ,che, se codificate, renderebbero inapplicabile la legge.

Quanto alla ragione giustificante l'attività dei privati, questa è riferita all'articolo 21 della Costituzione il quale riconosce, a tutti, il diritto di radiodiffondere.

Diritto che va inteso nel senso che, la manifestazione del proprio pensiero può esplicarsi, col mezzo radiotelevisivo, solo mediante la diffusione di una propria programmazione.

L'esercizio di questo diritto, che ha legittimato fino ad oggi l'utilizzazione delle necessarie frequenze, viene assunto come presupposto per la loro assegnazione, sia pure per un tempo limitato, al quale dovranno poi seguire altre norme di legge, fondate sulla maturata esperienza e sulle conseguenti indicazioni del CNR.

L'aspetto che caratterizza questo progetto dunque è principalmente quello di esser subito operativo, con l'assegnazione provvisoria delle frequenze, e di subordinare l'attività commerciale all'esercizio del diritto di radiodiffondere.

La limitata disponibilità di radiofrequenze infatti non ne consente l'uso per attività a carattere speculativo.

Così del resto si risolve correttamente la maggior parte dei problemi che altri vorrebbero invece esorcizzare con un'improbabile normativa anti-*trust*.

L'impresa radiotelevisiva per le ordinarie trasmissioni, è dunque quella connessa e necessaria all'esercizio del diritto; ciò anche perché la radiodiffusione non può porsi sullo stesso piano dell'attività di produzione di beni materiali.

L'impresa, speculativa, potrà trovare spazio solo con la diffusione via satellite e via cavo, come del resto già accade nei paesi più avanzati.

A questo proposito è opportuno ricordare che l'Italia è in grave ritardo, nello sviluppo delle reti cavo, proprio per la regolamentazione che, al fenomeno, riservò ladelle legge del 1975; le norme proposte sono idonee a favorire un rapido sviluppo del settore e dell'economia nazionale.

Alla gestione del sistema, stante la dimostrata inidoneità del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, deve essere preposta una Commissione che goda della più ampia autonomia e di adeguati poteri del cui esercizio renderà conto direttamente al Parlamento.

L'istituzione del pubblico registro delle emittenti ha una funzione fondamentale, di certezza, per tutti.

Il progetto poi risolve alcuni annosi problemi, come quello dei compensi per diritti di autore alla cui corresponsione è, logicamente, tenuto il pubblico degli utenti.

Una più razionale previsione, in ordine alle agevolazioni, che sono dovute per la funzione sociale svolta dalle emittenti private, insieme con un contributo per quelle radio e televisioni che, proprio per una loro più accentuata funzione culturale, religiosa, politica, non possono, né debbono, diffondere pubblicità commerciale, sottolinea lo spirito di tutto il progetto tendente a sottrarre le radio e televisioni ad un deleterio condizionamento da parte della speculazione finanziaria.

# PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE

—

## CAPO I.

## DISPOSIZIONI GENERALI

### ART. 1.

*(Le radio e televisioni private).*

1. La radiodiffusione privata in ambito locale, sonora in FM e televisiva in V ed UHF, onde metriche e decimetriche, è strumento per l'esercizio del diritto derivante dall'articolo 21 della Costituzione.

2. L'attività di impresa radiotelevisiva privata di diffusione non connessa all'esercizio del predetto diritto può svolgersi esclusivamente utilizzando le trasmissioni mediante satellite, a ricezione diretta in onde centimetriche, via cavo ed in onde ettometriche; conseguentemente, per la ripetizione di programmazioni altrui nazionali o di radio e televisioni estere dovrà essere utilizzata la via cavo ed a tal uopo il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni dovrà autorizzare i richiedenti ad usare gli opportuni collegamenti in ponte radio per servire le singole reti cavo locali; queste potranno anche essere servite direttamente dal satellite.

### ART. 2.

*(Il servizio pubblico radiotelevisivo).*

1. La radiodiffusione sonora e televisiva di una medesima programmazione sull'intero territorio nazionale, in onde metriche e decimetriche, sia per l'insufficiente disponibilità di radiofrequenze, sia perché deve essere indirizzata esclusivamente a favorire lo sviluppo sociale e culturale del paese, costituisce un servizio pubblico di interesse generale ed è riservata allo Stato che la esercita mediante conces-

sione ad un ente pubblico autonomo, costituito e regolamentato da apposita legge da emanarsi entro un anno.

2. L'attuale concessione alla RAI-TV in ogni caso decadrà decorsi diciotto mesi dall'approvazione della presente legge.

## CAPO II.

## GLI ORGANI DI GESTIONE E DI CONTROLLO DEL SISTEMA

### ART. 3.

*(La Commissione nazionale per le radiodiffusioni).*

1. È istituita la Commissione nazionale per le radiodiffusioni, con sede in Roma; essa ha personalità di diritto pubblico, piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge.

2. La Commissione è composta da un presidente, designato dal Presidente della Repubblica e da otto membri, quattro designati dal Consiglio dei ministri e quattro dalla o dalle organizzazioni che rappresentano, su scala nazionale ed internazionale, le radiotelevisioni private.

3. La Commissione si darà un proprio regolamento e provvederà all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento e lo svolgimento dei compiti affidatele dalla legge; a tal uopo verrà stanziato il necessario fondo da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

4. Presidente e componenti la Commissione debbono essere scelti fra coloro che, particolarmente esperti nel campo delle radiodiffusioni, hanno ricoperto la carica di giudice della Corte costituzionale, che esercitano la funzione di giudici della Cassazione ed equipollenti o fra i professori ordinari nelle discipline tecniche, economiche e giuridiche.

5. I componenti, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, durano in carica sei anni e non possono essere riconfermati; per tutta la durata dell'in-

carico non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale, né essere amministratori o consulenti di enti pubblici e privati, né ricoprire cariche elettive.

6. Ai componenti compete una retribuzione pari a quella spettante ai giudici della Corte costituzionale.

ART. 4.

*(La Commissione tecnica).*

1. Con decreto del Presidente della Repubblica è costituita una Commissione tecnica il cui presidente e due componenti sono designati dal Consiglio superiore delle telecomunicazioni e dell'automazione, tre dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ed i rimanenti tre dalla o dalle associazioni rappresentative, su scala nazionale ed internazionale, delle radio e televisioni private.

2. La Commissione tecnica potrà suddividersi in due sottocommissioni, una per le radio e l'altra per le televisioni.

3. La Commissione risponde alla Commissione nazionale per le radiodiffusioni la quale provvederà anche alla sostituzione dei componenti, qualora se ne presenti la necessità, ed al rinnovo od alla loro parziale riconferma alla triennale scadenza, sempre nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1.

ART. 5.

*(Compiti e poteri delle commissioni).*

1. La Commissione nazionale per le radiodiffusioni cura l'attuazione delle disposizioni della presente legge, esercita i necessari controlli sullo sviluppo dell'intero sistema e svolge le opportune azioni onde garantire l'indipendenza ad un'ampia pluralità di radio e televisioni locali nonché per assicurare una corretta concorrenza tra le imprese. Periodicamente la Commissione riferisce al Parlamento, al quale risponde direttamente del pro-

prio operato, della situazione generale suggerendo gli opportuni provvedimenti legislativi da adottare per migliorare l'esercizio del diritto di radiodiffondere come previsto dall'articolo 21 della Costituzione.

2. La Commissione nazionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta della Commissione tecnica, approva la normativa relativa alle caratteristiche tecniche degli impianti che possono essere utilizzati, sia per il trasferimento del segnale che per la radiodiffusione della programmazione, col relativo regolamento per l'accertamento e la repressione delle violazioni.

3. La Commissione nazionale, entro due anni, approva il piano nazionale per l'assegnazione delle frequenze, propostole dalla Commissione tecnica, e le successive eventuali modificazioni, disponendone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

4. La Commissione, su richiesta della Commissione tecnica, d'intesa con le amministrazioni e gli enti interessati, può disporre modificazioni al piano nazionale di attribuzione ai servizi per assicurare, pur nel rispetto del regolamento internazionale delle radiocomunicazioni, una maggiore disponibilità di frequenze per il servizio di radiodiffusione e per il servizio fisso e mobile, utilizzabili dalle radio e televisioni locali.

5. La Commissione può chiedere notizie, informazioni e collaborazioni a tutte le pubbliche amministrazioni ed all'Ente concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo. Essa può richiedere ai soggetti iscritti nel registro di cui al capo IV, la comunicazione, anche periodica, di dati, notizie e la trasmissione di atti e documenti, che dovranno esserle forniti nei termini prefissati; può eseguire ispezioni presso gli stessi ed assumere notizie e chiarimenti oltreché dai titolari, dagli amministratori, sindaci o revisori, direttori, ed altri al fine di verificare l'esattezza e la compiutezza dei dati e delle notizie. A tal fine sono conferiti, al personale delegato all'ispezione o all'acquisizione di informazioni, atti e documenti, i

poteri di accesso, controllo ed ispezione che spettano agli uffici finanziari per l'accertamento dei tributi. La Commissione può avvalersi di Corpi di polizia dello Stato, della Guardia di finanza e della polizia postale.

6. La pianificazione per l'assegnazione delle frequenze viene curata dalla Commissione tecnica che dovrà redigere il relativo piano nazionale entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. La Commissione nazionale approva altresì e ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale,* la suddivisione del territorio nazionale in ambiti entro i quali potranno trasmettere le singole radio e televisioni locali; all'individuazione di detti ambiti provvederà la Commissione tecnica nel rispetto dei criteri stabiliti dalla sentenza n. 202 del 1976 della Corte costituzionale. La Commissione tecnica dovrà sentire gli enti interessati ed in particolare le regioni le quali potranno formulare le opportune proposte per il miglior soddisfacimento delle particolari esigenze locali.

8. La Commissione nazionale quando constata che sono venute meno le condizioni che consentono il rilascio dell'assegnazione provvisoria della o delle frequenze ne dispone la cancellazione. Nei casi di violazione delle disposizioni di legge o di provvedimenti della medesima Commissione o di quella tecnica, ordina l'immediata cessazione delle violazioni ed assegna un termine per eliminare le conseguenze già prodotte; in caso di inadempienza all'ordine dispone la cancellazione dal pubblico registro.

9. La Commissione cura direttamente, o avvalendosi di organizzazioni specializzate, il corretto svolgimento delle operazioni di rilevazione e pubblicazione degli indici di ascolto delle radiotelevisioni pubbliche e private.

10. I soggetti iscritti nel registro di cui al titolo IV, entro il 31 maggio di ciascun anno, debbono presentare i propri bilanci alla Commissione, debbono altresì fornire i dati relativi ai programmi trasmessi, con l'indicazione di chi li ha pro-

dotti e/o ceduti a qualsivoglia titolo; i dati relativi alla pubblicità trasmessa, l'ammontare dei relativi proventi con l'indicazione della fonte nonché ogni altro dato e informazione loro richiesta dalla Commissione.

11. I titolari, direttori, amministratori, sindaci o revisori di radio e televisioni e degli altri soggetti iscritti nel registro di cui al capo IV, che non ottemperano alle prescrizioni della Commissione o che ostacolano l'esercizio delle sue funzioni, sono sospesi immediatamente dalle loro funzioni per un periodo da sei mesi a due anni e puniti con l'ammenda da due a cinquanta milioni di lire.

12. La Commissione tecnica decide dei reclami proposti avverso i provvedimenti di assegnazione delle frequenze e delle prescrizioni tecniche relative agli impianti.

## CAPO III.

## L'UTILIZZAZIONE DELLE RADIOFREQUENZE

### ART. 6.

*(Assegnazione provvisoria delle frequenze).*

1. Alle radio e televisioni private che, da prima del gennaio 1988, trasmettono una propria originale programmazione per almeno dodici ore giornaliere comprese tra le sei e le venti quanto alle radio, per almeno nove ore giornaliere comprese tra le dodici e le ventidue quanto alle televisioni, sono assegnate, per una durata di due anni, le frequenze di trasmissione e di trasferimento del segnale da esse utilizzate alla data del 31 dicembre 1987.

2. L'assegnazione delle frequenze può essere revocata, in tutto o in parte, quando vengono meno le condizioni previste per l'assegnazione.

ART. 7.

*(La domanda per l'assegnazione delle frequenze).*

1. Le radio e le televisioni di cui all'articolo 2 debbono presentare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di assegnazione delle frequenze al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni corredata dalla seguente documentazione:

*a)* denominazione che la radio o televisione usa in trasmissione;

*b)* indicazione della sede degli studi, delle sue attrezzature compresi gli impianti telefonici ed ogni altro sistema di comunicazione con l'esterno;

*c)* generalità del titolare; se proprietaria è una società, generalità del legale rappresentante e statuto di questa nonché i nominativi dei possessori di quote, azioni o partecipazioni superiori al 15 per cento del capitale;

*d)* certificato di godimento dei diritti civili e politici del richiedente, del legale rappresentante se è una società;

*e)* dichiarazione di nomina del direttore dei programmi e del responsabile tecnico;

*f)* certificato del casellario giudiziario dei soggetti di cui alla lettera *e)*;

*g)* certificato di iscrizione alla Camera di commercio ovvero dichiarazione, del titolare o legale rappresentante, con la quale questi si impegna a non trasmettere pubblicità commerciale;

*h)* analitica descrizione delle caratteristiche tecniche degli impianti di alta frequenza, compresi i trasferimenti, con l'indicazione per ciascuno dell'ubicazione, del tipo di trasmettitore, della frequenza, della potenza, del tipo di antenna, con la

rispettiva marca ed anno di costruzione, del diagramma di irradiazione e del guadagno nella direzione di massima irradiazione;

*i)* coloro che utilizzano più frequenze da uno stesso punto, o comunque da punti aventi la medesima area di servizio, debbono specificare per quale, fra quegli impianti e frequenze, chiedono l'assegnazione;

*l)* per ciascun impianto di diffusione e di trasferimento, la documentazione comprovante la data di inizio di utilizzazione della frequenza da quella postazione nonché gli atti ed i provvedimenti giudiziari che hanno interessato tale impianto e le variazioni apportatevi nel tempo;

*m)* certificazione che la portante di ciascun impianto di trasmissione ha una deviazione contenuta entro i 75 kc;

*n)* dichiarazione di impegno ad ottemperare alle prescrizioni dell'articolo 2 circa i tempi di trasmissione;

*o)* dichiarazione che il titolare o la società proprietaria della radio o televisione, come i suoi soci e rappresentanti, non hanno il controllo di alcun giornale quotidiano diffuso nella medesima area oppure l'impegno a cedere il controllo del giornale qualora la Commissione di cui al capo VII lo ritenesse pregiudizievole per lo sviluppo di un corretto pluralismo in quell'ambito.

2. La domanda dovrà essere sottoscritta dal titolare, o legale rappresentante e dal responsabile tecnico le cui firme debbono essere autenticate.

ART. 8.

*(Il provvedimento di assegnazione).*

1. Se la documentazione è completa e sussistono le prescritte condizioni il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni decreta la provvisoria assegnazione delle

frequenze ai sensi dell'articolo 6, altrimenti respinge, con motivato provvedimento, la domanda.

2. Avverso il provvedimento di cui al comma 1 ed a quello di assegnazione, gli interessati ed i contro interessati possono ricorrere alla Commissione tecnica di cui al capo II.

3. La decisione della Commissione tecnica, che può assegnare frequenze diverse da quelle richieste quando ciò sia necessario per evitare interferenze, è resa esecutiva dalla Commissione nazionale per le radiodiffusioni o, se questa non è ancora insediata, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni contro il quale possono essere proposti gli ordinari mezzi di impugnazione.

4. L'assegnazione delle frequenze non è trasferibile in capo ad altro soggetto neppure in caso di fusione od incorporazione di società; la Commissione tecnica, su richiesta degli interessati, per favorire la fusione di emittenti, operanti nel medesimo ambito con frequenze insufficienti, può assegnare le frequenze all'emittente che prosegue l'attività sempreché non si determini una pluralità di frequenze aventi la medesima area di servizio.

5. L'installazione di nuovi impianti, come le modifiche a quelli in attività, se comportano l'uso di una nuova frequenza o il mutamento della precedente o comunque dell'area di servizio, devono essere preventivamente approvati dalla Commissione tecnica che provvede alla nuova assegnazione.

6. Sulle relative richieste, corredate oltreché dalla documentazione prevista dall'articolo 7 da una dettagliata relazione tecnica comprovante che il nuovo impianto, o quello modificato, non interferisce né arreca disturbi a quelli già in attività ed iscritti nel pubblico registro, la Commissione tecnica provvede entro novanta giorni.

7. La Commissione nazionale, su proposta di quella tecnica, con motivato provvedimento, potrà disporre la modificazione del provvedimento di assegnazione anche per quanto concerne la frequenza e l'ubicazione degli impianti.

## CAPO IV.

## PUBBLICO REGISTRO DELLE RADIO E TELEVISIONI PRIVATE

### ART. 9.

*(Istituzione e funzionamento del pubblico registro).*

1. È istituito il pubblico registro delle radio e televisioni private che sarà tenuto dalla Commissione nazionale per le radiodiffusioni di cui al capo II.

2. Nel registro debbono essere iscritte tutte, e solo, le radio e televisioni in possesso dell'assegnazione di frequenze.

3. Le singole radio e televisioni dovranno inoltrare domanda di iscrizione al pubblico registro, contenente tutte le caratteristiche indicate all'articolo 7.

4. La domanda di iscrizione, indirizzata alla Commissione nazionale per le radiodiffusioni, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, deve essere inoltrata entro quaranta giorni dall'assegnazione della o delle frequenze. La domanda deve essere altresì corredata dalla ricevuta del pagamento del canone annuale di lire 500.000 per la radio e di lire 1.000.000 per la televisione.

5. Nel pubblico registro dovranno essere prontamente trascritti tutti i mutamenti ed in particolare quelli delle circostanze di cui alle lettere da *a)* ad *h)* dell'articolo 7, nonché i provvedimenti giudiziari che hanno interessato la radio o la televisione; a tale uopo l'autorità giudiziaria disporrà che il provvedimento sia comunicato anche al pubblico registro.

6. Venendo meno le condizioni in base alle quali era stata rilasciata l'assegnazione provvisoria, la Commissione nazionale per le radiodiffusioni, dispone la cancellazione della radio o televisione o di quegli impianti per i quali sono venute meno le condizioni di operatività; il prov-

vedimento è comunicato all'Escopost che deve provvedere alla disattivazione degli impianti.

7. Le radio e televisioni iscritte nel pubblico registro debbono tenere un registro, conforme al modello che sarà approvato dalla Commissione nazionale, debitamente vidimato, sul quale debbono annotare i dati relativi ai programmi trasmessi, alla loro realizzazione, alla provenienza, con l'indicazione del contratto di acquisizione ed ogni altra notizia che verrà prescritta.

## CAPO V.

## DELLA PUBBLICITÀ

### ART. 10.

*(Tempi massimi di diffusione della pubblicità).*

1. La pubblicità diffusa dalle radio e televisioni locali non può superare il 20 per cento delle ore settimanali di programmazione né i 12 minuti per ciascuna ora di trasmissione.

2. Ai soggetti considerati nel comma 2 dell'articolo 1 è consentita esclusivamente la diffusione di pubblicità a carattere nazionale e comunque lo stesso messaggio deve essere diffuso su tutto il territorio servito, per non oltre il 5 per cento della programmazione settimanale e per non più di 10 minuti per ogni ora di programmazione.

3. Ai trasgressori si applica la sanzione amministrativa da 1 a 20 milioni; perdurando le trasgressioni, alla quinta, verrà disposta la cancellazione dell'emittente dal registro di cui al capo II.

### ART. 11.

*(Programmi pubblicitari).*

1. Sono nulle e si hanno per non apposte le clausole di contratti di pubblicità

che impongono al titolare della radio c della televisione di trasmettere programmi diversi e aggiuntivi rispetto ai messaggi pubblicitari.

2. I programmi, *quiz* e giochi radiotelevisivi, offerti da inserzionisti pubblicitari, sono considerati messaggi pubblicitari limitatamente al due per cento della durata dei programmi medesimi.

ART. 12.

*(Concessionarie di pubblicità).*

1. Entro novanta giorni le Concessionarie di pubblicità di radio e televisioni dovranno richiedere l'iscrizione nel pubblico registro di cui all'articolo 7. Dopo tale data le società che non sono iscritte nel pubblico registro non possono svolgere attività di raccolta e distribuzione di pubblicità per le radio e televisioni.

2. A far data dal novantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge è fatto divieto alle concessionarie di pubblicità di vendere, noleggiare o cedere sotto qualsivoglia forma programmi alle radio e alle televisioni. Tutte le disposizioni contrattuali, stipulate o stipulande, contrastanti con questa disposizione sono nulle.

3. Ogni concessionaria di pubblicità nazionale non può raccogliere pubblicità per le radio o per le televisioni per più del 20 per cento del totale complessivo del fatturato nazionale, sul medesimo mezzo; a questo fine gli importi del fatturato globale e di quello della singola concessionaria sono determinati in base ai listini e non si tiene conto degli sconti, eccettuati gli usuali ristorni di agenzia; vanno invece aggiunti gli importi relativi alle sponsorizzazioni e della pubblicità effettuata in cambio merce.

4. Le Concessionarie di pubblicità non possono detenere quote di partecipazioni in radio e televisioni.

ART. 13.

*(Divieto delle esclusive).*

1. I contratti portanti esclusive, per la ripresa e la diffusione radiofonica o televisiva di rappresentazioni, manifestazioni pubbliche di qualsiasi genere, anche sportive, tenute in locali aperti al pubblico, sono vietati.

2. Le relative stipulazioni sono nulle; tuttavia i contratti di esclusiva aventi data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, mantengono la loro validità limitatamente ad un anno.

ART. 14.

*(Repressione delle violazioni).*

1. In caso di violazione delle precedenti disposizioni la Commissione nazionale di cui al capo II intima alla concessionaria di desistere dall'illecito e se questa non provvede prontamente ordina la sua cancellazione dal pubblico registro.

2. I contratti stipulati da società non iscritte nel pubblico registro di cui alla presente legge sono nulli per quanto concerne la pubblicità per le radio e televisioni.

3. La radio e la televisione possono acquisire direttamente pubblicità, da diffondere anche unitamente ad altre emittenti anche in deroga all'obbligo di cui all'articolo 12, comma 1.

CAPO VI.

DELL'ATTIVITÀ DELLE IMPRESE DI DIFFUSIONE E DI RIDIFFUSIONE

ART. 15.

*(Divieti).*

1. È vietata, salvi i casi previsti dalla presente legge, la ripetizione e diffusione di altrui programmazioni, anche se

estere, effettuate utilizzando frequenze, per la radiodiffusione sonora in FM e di quella televisiva in V e UHF (onde metriche e decimetriche).

## CAPO VII.

## DEI CONSORZI, DELLE TRASMISSIONI IN COMUNE E DEI *NETWORKS*

### ART. 16.

*(I consorzi).*

1. Le radio, come le televisioni locali possono consorziarsi per la produzione, l'acquisto in comune dei singoli programmi, per la raccolta e diffusione delle informazioni, di interviste ed altro.

2. Riunendosi in consorzio le radio, come le televisioni, possono interconnettersi per distribuire informazioni e singoli programmi da trasmettere in comune, saltuariamente e per non più di sei ore giornaliere non continuative.

### RT. 17.

*(I networks).*

1. Le radio e televisioni locali possono interconnettersi tra loro, per un massimo di sei ore giornaliere, onde trasmettere alla rispettiva utenza, un identico programma realizzato da altra emittente e coprodotto.

2. Solo in eccezionali casi di manifesta opportunità o di pubblica utilità può essere superato il limite delle sei ore fissato al comma 1.

3. Nel caso di intese permanenti destinate alla quotidiana attuazione di una trasmissione ultralocale è fatto obbligo di darne preventiva comunicazione alla Commissione di cui al capo II fornendo tutte le necessarie indicazioni relative all'emittente capofila, o al centro di elabo-

razione della programmazione, ed alle affiliate.

4. I collegamenti previsti al comma 3 ed all'articolo 16 debbono attuarsi tramite reti di interconnessione che, nei tempi liberi dalle trasmissioni in contemporanea, possono essere utilizzate per lo scambio di informazioni e di programmi tra le varie emittenti e terzi.

5. Le strutture tecniche destinate alla ricezione ed alla trasmissione da parte delle radio e televisioni affiliate non possono essere di proprietà dell'emittente elaboratrice della programmazione diffusa in comune.

6. È fatto divieto alla capofila, come al centro di elaborazione della programmazione, di raccogliere nonché di trasmettere pubblicità specificamente riguardante le aree servite dalle radio e televisioni collegate, ferma restando la possibilità di svolgere tale attività in riferimento alla propria area di servizio ed all'intera area interessata alle trasmissioni in contemporanea con le affiliate.

7. Negli accordi di affiliazione, che dovranno essere approvati dalla Commissione nazionale per le radiodiffusioni, possono essere poste limitazioni alla trasmissione di altri programmi solo per quelli provenienti da altro *network* non settoriale. Alle affiliate è vietato alterare e/o interrompere le emissioni comuni, salvo accordi scritti.

8. La radio e televisione affiliata deve mantenere e rendere pubblica la propria identità; può rifiutare la diffusione di una parte della programmazione del *network* per giustificati motivi che dovranno essere contrattualmente previsti. È nulla ogni contraria pattuizione.

9. Tutte le intese di cui ai punti precedenti non potranno avere una durata contrattuale superiore ai sei anni ma possono essere rinnovate.

10. È vietato all'emittente capofila ogni ingerenza sulle trasmissioni e sulla pubblicità irradiata dalle collegate, nelle ore di programmazione autonoma; ogni patto in deroga è nullo.

## CAPO VIII.

## LE RETI CAVO DI DIFFUSIONE

### ART. 18.

*(Autorizzazione all'installazione ed all'esercizio).*

1. Chiunque intenda installare ed esercitare reti e impianti di diffusione sonora e televisiva mediante cavo pluricanale per distribuire programmi radiofonici e televisivi nazionali od esteri, oltreché altri servizi, deve ottenere la preventiva autorizzazione della Commissione nazionale per le radiodiffusioni.

2. L'autorizzazione può essere rilasciata a cittadini italiani o di Stati membri della Comunità economica europea, a persone giuridiche di nazionalità italiana o di Stati membri della CEE.

3. La domanda dovrà indicare le caratteristiche tecniche della rete, le modalità di realizzazione, l'area che intende servire con le caratteristiche tecniche ed il numero dei possibili allacciamenti con gli utenti e quant'altro necessario. Dovrà altresì essere corredata da un adeguato piano finanziario ed integrata da quanto sarà richiesto dalla Commissione nazionale per le radiodiffusioni.

4. Nell'atto di autorizzazione saranno compresi i ponti radio necessari per il trasferimento dei segnali radiofonici o televisivi che saranno diffusi dalla rete.

5. Le domande di cui al comma 3, come ogni successivo atto e provvedimento, dovranno essere iscritte nel pubblico registro di cui al capo IV.

### ART. 19.

*(Finanziamento del servizio pubblico).*

1. Il fabbisogno finanziario per il buon funzionamento del servizio pubblico nazionale radiotelevisivo è coperto con un contributo dello Stato.

ART. 20.

*(Imposta sui ricevitori radiotelevisivi).*

1. È istituita un'imposta a carico dei detentori di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni sonore e televisive, nazionali ed estere.

ART. 21.

*(Compensi per diritti di autore e connessi).*

1. Dai proventi dell'imposta prevista dall'articolo 20 sono prelevate le somme dovute, secondo la legge sul diritto di autore 22 aprile 1941, n. 633, da radio e televisioni pubbliche e private per compensi relativi al diritto di autore e connessi.

2. A tal uopo lo Stato stipula una convenzione con gli enti che provvedono alla tutela degli autori, delle case editrici produttrici di fono e videogrammi nonché degli esecutori.

3. Coloro che non sono rappresentati da detti enti potranno richiedere alla SIAE, che dovrà istituire un apposito fondo, la corresponsione dei compensi loro dovuti. I conguagli di gestione di detto fondo saranno regolati dalla convenzione di cui al comma 2.

ART. 22.

*(Espropriazioni).*

1. Le aree necessarie per l'installazione delle antenne di trasmissione e di ripetizione, potranno essere espropriate, per ragioni di pubblica utilità con provvedimento della Commissione di cui al capo II.

## CAPO IX.

## DISPOSIZIONI ABROGATE, DIVIETI, SANZIONI ED AGEVOLAZIONI

### ART. 23.

*(Impianti in violazione).*

1. Gli impianti operanti in violazione delle disposizioni della presente legge dovranno essere immediantamente disattivati.

2. Perdurando la loro attività l'Escopost provvederà alla disattivazione, al sequestro ed alla loro rimozione inoltrando rapporto all'autorità giudiziaria per l'applicazione delle sazioni di cui all'articolo 195 del codice postale e delle telecomunicazioni.

### ART. 24.

*(Agevolazioni tariffarie e fiscali).*

1. Le tariffe dell'energia elettrica relative all'alimentazione degli impianti di trasmissione e ripetizione delle radio con potenza massima erogabile di 500 watt e di quelli delle televisioni con potenza massima erogabile di 1 kilowatt, così come gli abbonamenti alle programmazioni fornite dai *networks* sono ridotte del 50 per cento con l'aliquota IVA del 3 per cento;

2. Le tariffe di utenza telefonica e connesse sono ridotte del 50 per cento; gli abbonamenti a fonti di informazione, agenzie, banche dati, sono ridotte dell'80 per cento;

3. Il 70 per cento degli oneri sociali relativi al personale delle radio e televisioni locali è a carico delle amministrazioni regionali.

### ART. 25.

*(Convenzioni).*

1. Il Ministero del tesoro stipulerà una convenzione con l'ENEL, con la SIP e le altre società interessate affinché queste

provvedano ad applicare le previste riduzioni contro la presentazione dell'attestato del pubblico registro di cui al capo IV comprovante l'iscrizione degli impianti in relazione ai quali deve praticarsi la riduzione.

ART. 26.

*(Abrogazioni).*

1. Le disposizioni riguardanti le radio, contenute nell'attuale normativa sull'editoria, sono abrogate.

ART. 27.

*(Fondo per le emittenti radiofoniche e televisive).*

1. Dall'imposta prevista dall'articolo 20 verrà detratta una somma, in percentuale dell'1 per cento, che andrà a costituire un fondo a favore delle emittenti radiofoniche e televisive che non trasmettono pubblicità.

2. Alla ripartizione in misura uguale a ciascuna di dette radio e televisioni, tenuto conto dei maggiori costi delle seconde, provvederà la Commissione prevista dall'articolo 3.

3. In nessun caso la misura del contributo potrà superare il 50 per cento delle spese effettivamente sostenute per il funzionamento dell'emittente.

ART. 28.

*(Abrogazioni).*

1. Le disposizioni della legge 14 aprile 1975, n. 103 relative ai ripetitori dei programmi sonori e televisivi di stazioni estere, nonché quelle della medesima legge relative alle trasmissioni sonore e televisive mediante cavo sono abrogate.